TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO L'AQUILA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 c.p.a.

NEL RICORSO 86/2022

La Sig.ra **LIBERATI FRANCESCA,** nata a Teramo il 01/01/1990 C.F LBRFNC90A41L103G, residente in Teramo Via Don Lorenzo Milani, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli**(CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso gli indicati difensori, giusta procura in atti

(Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671, assistita dall'avv. Alessandro Di Sciascio presso il cui studio è elettivamete domiciliata, giusta procura in atti

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

PAOLA PIERANNUNZI, nata a Teramo il 26/03/86, C.F. PRNPLA86C66L103Y residente in Teramo Fraz. Villa Falchini, Via Ciccarelli 12, non costituita e di tutti i candidati al concorso

(Controinteressata)

IN RELAZIONE AL RICORSO NR 86/2022

PER L'ANNULLAMENTO

1. Di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale siccome confermati nel Verbale della Commissione Esaminatrice n. 14 del 11 marzo 2022, conosciuto dalla ricorrente in data 28/03/2022, data nella quale il predetto verbale è stato depositato dalla ASL di Teramo presso la cancelleria del TAR d'Abruzzo L'Aquila, con cui la Commissione esaminatrice, ha confermato, tra l'altro, le risposte date ai quesiti n. 26

e 14 della Prova n. 1 del 17/11/2021 sessione mattutina, con ciò ledendo gli interessi della ricorrente

2. Di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale siccome confermati nel Verbale della Commissione esaminatrice n. 15 del 14 marzo 2022, conosciuto dalla ricorrente in data 28 marzo 2022, data nella quale il predetto verbale è stato depositato dalla ASL di Teramo presso la cancelleria del TAR d'Abruzzo L'Aquila, con cui la Commissione esaminatrice ha confermato, tra l'altro, le risposte ritenute esatte ai quesiti n. 24 e 18 della Prova n. 1 del 17/11/2021 sessione mattutina, con ciò ledendo gli interessi della ricorrente
3. e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o, comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi considerata "Superata" con punteggio 46,75 la prova unica scritta del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17), ed a vedersi attribuito il punteggio conseguente alla risposta corretta (+ 2) e riaccreditato il punteggio decurtato (+ 0,25) per aver considerato errate le risposte date ai quesiti n. 25, 11, 10, 13 della prova della ricorrente (All.4) e, quindi, un punteggio complessivo di 46,75 o altro accertato, da sommarsi al punteggio (max 40 come previsto nel bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, onde essere inserita nella posizione corretta della graduatoria definitiva di merito

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra LIBERATI FRANCESCA, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande ai quesiti n. 25, 11, 10 e 13 del Test della ricorrente (Prova LBRFNC90A41L103G) corrispondenti ai quesiti nr. 14, 18, 24 e 26 di cui alla Busta nr. 1 della "Prova nr. 1 del 17/11/2021, estratta per la sessione mattutina e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo alla stessa attribuito ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella

posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio come ricalcolato, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria della ricorrente in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo

PREMESSA

Atteso che i provvedimenti oggi impugnati sono atti strettamente connessi ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quali atti di riesame di questi, con i presenti motivi aggiunti si deduce la illegittimità dei predetti atti rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue la illegittimità, anche in via derivata, degli atti oggi impugnati.

FATTO

Con ricorso notificato in data 8 marzo 2022 ed in pari data depositato presso il Tar Abruzzo, la Sig.ra Liberati Francesca, ha impugnato l'esito della prova unica scritta del Concorso per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari indetto dalla Asl di Teramo come rettificato all'esito delle correzioni contenute nei verbali 11 e 12 del concorso verbali e gli atti della procedura concorsuale, anche successivi lesivi dei diritti della ricorrente ivi compresa se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

All'esito dell'udienza del 6 aprile 2022, fissata per la discussione in camera di Consiglio della Istanza Cautelare il Collegio ha fissato l'udienza del 13 luglio 2022 per la trattazione del merito.

In data 28 marzo 2022 il ricorrente ha avuto conoscenza di ulteriori atti adottati in relazione ai provvedimenti impugnati ed a questi collegati, ci si riferisce in particolare ai verbali 14 e 15, rispettivamente dell'11 e 14 marzo 2022, con i quali la commissione nel riesaminare le domande contestate dai candidati in ricorso pendenti dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale, ha ritenuto di confermare la correttezza del proprio operato

nella individuazione della risposta data come esatta, sulla scorta di allegata *"documentazione scientifica"*.

Con i presenti motivi aggiunti si impugnano i medesimi atti impugnato nel ricorso principale siccome confermati dai **Verbali della Commissione esaminatrice n. 14 del 11 marzo 2022 e n. 15 del 14 marzo 2022** (versati in atti dalla ASL di Teramo), conosciuti dalla ricorrente, come già ricordato, il **28 marzo 2022** con cui la Commissione esaminatrice, ha preso in considerazione le domande del test n. 1, impugnate dalla ricorrente con il ricorso principale (precisamente i quesiti n. 26, 24, 18 e 14); ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o, comunque, consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente, il tutto come meglio sopra specificato.

****

La vicenda portata al cospetto di codesto Ecc.mo Collegio con il ricorso principale riguarda la esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale che ne occupa, all'esito dell'espletamento della prova unica scritta, in ragione della erronea valutazione fatta dalla commissione delle risposte date ai quesiti 26, 24, 18 e 14 della Prova nr. 1 del 17/11/2021 sessione mattutina (erronea valutazione confermata in occasione della redazione dei verbali 14 e 15).

Nei verbali in discorso, la Commissione ha confermato le proprie determinazioni in punto alle domande contestate dalla Liberati, seguendo percorsi logico-tecnico scientifici del tutto illogici, contraddittori in sé, frutto di un'errata interpretazione dei testi scientifici citati, i quali, in vero, confermano gli assunti della ricorrente; inoltre, non hanno tenuto conto della errata e/o fuorviante formulazione delle domande, tanto da condurre a determinazioni ingiuste ed illegittime, lesive degli interessi della Sig.ra Liberati; vieppiù che la Commissione ha fondato il proprio convincimento su Testi Manuali non aggiornati, risulta, infatti, allegata al verbale la **IV edizione** del testo *"L'Operatore socio Sanitario. Manuale per la formazione"* Vanzetta Valicella testo che, nel 2018 ha stampato la sua **VII edizione**. Anche l'allegato Manuale *"L'operatore Socio Sanitario OSS e OSSS*" è riprodotto nella sua **IX edizione**, essendo, invece, pubblicato nel corso dell'anno 2021 la **XIII edizione**, il "*Manuale dell'Operatore Socio*

Sanitario. Fondamenti di Assistenza alla persona" Checcetto Romeo, Maggioli Editore, **terza edizione**, aggiornata nel 2020 nella sua **Quarta edizione**.

Va da sé, dunque, che le determinazioni della Commissione, di cui ai verbali 14 e 15, risultano rese in violazione di legge per le ragioni di seguito esposte.

DIRITTO

Si insiste e si reiterano i motivi addotti in seno al ricorso principale e si evidenziano ulteriori motivi, in particolare:

Illogicità manifesta. Contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione del DPRE 487/1994 e DPR 220/2001; Violazione del DPR 487/94 art. 1 co. 2 e del DPR 220/2001 art. 1 co. 3. Violazione dell'art.3 e 97 Cost. Violazione delle norme contenute nel Diario di Prova. Violazione della par condicio tra i candidati. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell'arbitrarietà.

Si esamini:

VERBALE 14.

Domanda 14 (25 del compito della ricorrente)

Dopo che l'operatore è venuto a contatto con del materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:

a) *Con prodotto disinfettante;*
b) *Con prodotto detergente;*
c) *Con acqua e sapone;*

dal Verbale nr. 14 del 11/03/2022, ribadito nel successivo verbale nr 15 risulta che la commissione ha confermato "*quale risposta corretta la a) tenuto conto che – i disinfettanti sono usati su soggetti inanimati quali superfici ambientali e/o apparecchiature o strumenti medico chirurgici - il prodotto detergente è semplice sapone e richiede pertanto necessariamente l'utilizzo dell'acqua*"

Leggendo le conclusioni della commissione risultano di lampante evidenza oltre alla già dedotta ambiguità del quesito, la sua errata formulazione e l'erroneità del convincimento di essa commissione, asseritamente fondato su fonti scientifiche (si veda testi allegati al verbale).

Per quanto già argomentato nel ricorso introduttivo la terminologia "*tecnica*" da utilizzare per condurre alla risposta ritenuta corretta dalla commissione avrebbe dovuto prevedere nel testo del quesito la parola "IGIENE" in luogo di "LAVAGGIO": *Dopo che l'operatore è venuto a contatto con del materiale biologico L'IGIENE delle mani deve essere effettuata* (omissis), risultando, di contro, ambigua la formulazione nella parte in cui la commissione pretende che il candidato legga nella parola "*lavaggio*" la modalità di "*Igiene*" delle mani, dato che essa commissione ha ritenuto che le risposte "*con prodotto disinfettante*" e "*con prodotto detergente*" escludessero l'uso dell'acqua. In vero, tenuto conto che dalle maggiori fonti "*scientifiche*" e dai testi di studio, risulta oggi chiara la distinzione tra Igiene delle mani (che può essere eseguita con o senza acqua mediante frizione alcoolica) e LAVAGGIO delle mani, eseguito necessariamente mediante l'uso dell'acqua, non può che ritenersi fuorviante la formulazione del quesito. Negli stessi testi "*scientifici*" allegati da parte resistente al verbale - cfr "*Manuale dell'Operatore Socio Sanitario Fondamenti di Assistenza alla persona"* Luca Cecchetto Gianluigi Romeo pag. 234 - è riportato testualmente *"**Indicazione per l'Igiene delle mani (quando)** lavare le mani con **acqua e sapone** quando visibilmente sporche e contaminate con materiale proteico e con **acqua e sapone antisettico** se visibilmente imbrattate con sangue o altri liquidi biologici (----omissis).* (cfr. verbale nr.15 ed allegati pag. 69).

Pertanto, tenuto conto che attualmente la distinzione tra antisettici e disinfettatati, non trova più rigorosa applicazione nella pratica e pertanto, "***ai termini antisettico e disinfettante non può essere più attribuito un significato sostanzialmente differente".*** (cfr. pag 499 Concorso per OSS teoria e test per la formazione professionale ed i concorsi pubblici a Cura di L. Carboni e atri IV Edizione – *Edises Edizioni* All.10 ricorso), non può che essere considerata corretta la risposta resa dal ricorrente "*con prodotto disinfettante".*

È di tutta evidenza, infatti, che non prevedendo la risposta considerata esatta dalla commissione la specificazione della tipologia di sapone (antisettico) da utilizzare per il lavaggio e ridondando la parola "*acqua*" nella soluzione prospettata, il candidato ha preferito optare per quella risposta che era sicuramente più pertinente alla circostanza

dedotta nel quesito, ossia il "*contatto con materiale biologico*" che non rende sufficiente l'uso del semplice "*sapone*".

Sempre il testo allegato da controparte (cfr "*Manuale dell'Operatore Socio Sanitario Fondamenti di Assistenza alla persona"* Luca Cecchetto Gianluigi Romeo) a pag 234 prosegue: "***Utilizzare preferibilmente la frizione con prodotto a base alcoolica*** *(handrub) per l'antisepsi routinaria delle mani se le mani sono visibilmente sporche in alternativa lavare le mani* ***con acqua e sapone antisettico*** *nelle seguenti situazioni:*

- *(omissis)*

Dopo il contatto con fluidi e secrezioni corporee, membrane, mucose, cute non integra o medicazioni delle ferite*". (cfr. verbale nr.15 ed allegati pag. 69).*

Pertanto la scelta del ricorrente che ha inteso valorizzare il lavaggio (che ha in sé insito l'uso dell'acqua) con prodotto disinfettante (antisettico) e che, quindi, ha risposto al quesito affermando che l'igiene delle mani deve essere fatta mediante "*lavaggio con prodotto disinfettate*" ossia "*acqua e sapone antisettico*", non può non ritenersi connotata da rigore logico, tanto da non essere legittima e sufficientemente motivata la decisione della commissione di non considerare esatta la risposta resa dal ricorrente.

Domanda n. 26(13 del compito della ricorrente

È importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona

a. Per facilitare la circolazione;

b. Per evitare complicanze respiratorie;

c. Per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza;

La Commissione ha confermato la risposta sub b) quale unica esatta basandosi su 2 testi allegati ed in considerazione del fatto che essi testi "*mostrano chiaramente che la prevenzione delle malattie dell'apparato respiratorio nel paziente allettato si ottiene facendo assumere la posizione seduta*". Appare fuori di dubbio come la commissione abbia condotto un ragionamento a ritroso (partendo dalla risposta) onde ritenere corretta la risposta sub b); infatti, la fonte citata non è riferita all'attività di mobilizzazione ed ai suoi benefici, ma ai comportamenti utili a prevenire le malattie dell'apparato respiratorio.

Avendo riguardo, invece alla domanda posta "è importante mobilizzare il paziente anziano in poltrona", le ragioni giustificatrici vanno ricercate in più cause, una di queste è evitare complicanze respiratorie, un'altra è senz'altro "facilitare la circolazione.

L'errore commesso dalla commissione nel fornire una giustificazione alla sua scelta sul punto, conferma che il quesito è stato formulato in maniera ambigua e fuorviante; qualora la commissione avesse voluto ottenere una risposta alla domanda "perché è importante l'assunzione della posizione seduta nel *paziente allettato",* allora il ragionamento condotto e di cui al verbale in esame sarebbe stato corretto. Tuttavia, il quesito de quo domanda perché è "***importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona*", quindi,** la domanda non si riferisce alla importanza della assunzione della posizione seduta del "*paziente allettato",* ma all'importanza di "*mobilizzare l'utente anziano in poltrona*" ossia l'importanza del trasferimento del paziente *dal letto alla poltrona.*

Infatti, come è evidente che l'assunzione della posizione seduta può avvenire non solo mediante la mobilizzazione dal letto alla poltrona, ma anche semplicemente attraverso la manovra di innalzamento della schiena (Posizione Flower o Semi Flower pure espressamente citate dal testo allegato al verbale), allo stesso modo è indubbio che la *"mobilizzazione in poltrona*", ossia lo spostamento dal letto alla poltrona, è riferita maggiormente alle complicanze derivanti dalla assenza di "mobilità" degli arti, a fronte della quale essa mobilizzazione ha lo scopo altresì di facilitare la circolazione, come confermato dalla scienza medica (cfr. sul punto all. sub 14 – slide 19 e 25- ricorso principale).

Del resto, proprio dalla letteratura scientifica citata da essa commissione si evince la giustezza delle argomentazioni della ricorrente anche su questo punto. Si esamini, per cominciare, il Manuale dell'Operatore Socio Sanitario Fondamenti di assistenza alla persona Cecchetto Romeo Maggioli editore 3^edizione, allegato al Verbale 14 in esame. Nel capitolo "*13 Bisogno di Movimento*", oltre al paragrafo dedicato all'"*Apparato respiratorio*" (pag 461) vi è il paragrafo dedicato all'"*Apparato cardiovascolare"* (pag. 462 allegati al verbale) Ove è testualmente riferito: "*L'allettamento e la posizione distesa comportano:*

- *l'aumento della quantità di sangue in circolo e quindi del lavoro cardiaco;*

- *l'instaurarsi di stasi venosa per la riduzione dell'attività di contrazione muscolare che spinge il sangue dalla periferia verso il cuore; la stasi comporta la formazione di trombi (ndr coagulo di sangue che può spostarsi in un organo vitale con conseguenze potenzialmente fatali – cfr https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/trombosi) che possono mobilizzarsi e attraverso il circolo sanguigno raggiungere i polmoni e provocare un'embolia polmonare; … OMISSIS… Prevenzione*
- *posizionare gli arti inferiori in posizione declive rispetto al corpo;*
- *eseguire mobilizzazione passiva degli arti inferiori*
- ***effettuare** con gradualità **il passaggio dalla posizione supina a quella seduta** o eretta*"

Va da sé, dunque, che seguito l'iter logico ed argomentativo reso dalla ricorrente, la risposta resa è giusta tanto quanto quella ritenuta tale dalla commissione.

A ciò si aggiunga che non conduce a diversa conclusione neppure il testo, pure citato ed allegato al verbale che ne occupa ""*Nursing clinico*", infatti, la parte del manuale ripresa dalla Commissione è dedicata al tema "*Migliorare la funzionalità respiratoria*", ciò, seppure conferma che uno dei motivi per cui è importante la mobilizzazione del paziente immobilizzato è prevenire la compromissione dell'apparato respiratorio, non fornisce esaustive argomentazioni tese ad escludere che, in caso si immobilità del paziente, vi sia il rischio di malattie dell'apparato cardiovascolare, quindi non scongiura la presenza di più risposte corrette al quesito per come formulato. **Inoltre, il riferimento ad esso testo, cioè ad un manuale per la preparazione alla professione di infermiere,** suggerisce che il quesito attiene ad una materia di competenza infermieristica, quindi, diversa da quelle di cui al bando di concorso ed al Diario e ciò rende la presenza di esso quesito nella prova sottoposta ai candidati in conflitto: **a)** con l'art. 3 DPR 220/2001**,** il quale recita al comma 3 "*(omissis). I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili"; **b)*** con l'art. 1 DPR 487/1994, che stabilisce: *"L'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene per concorso pubblico (……omissis) mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria".*

Le argomentazioni sin qui svolte confermano che la formulazione di entrambi i quesiti *de quibus* è ambigua ed evidenziano che la scelta operata dalla commissione in merito alla valutazione di essi e di cui al verbale n. 14 è irrazionale ed illogica oltre che contraria al disposto degli artt. 1 co. 2 D.P.R. 487/1994 e 1 co. 3 del D.P.R. 220/2001 degli att. 3 e 97 della Cost., in quanto è tale da non garantire l'imparzialità nello svolgimento della prova, avendo l'amministrazione preferito candidati che hanno dato una risposta corretta a candidati che ne hanno fornita una ugualmente esatta e, comunque, plausibile, inoltre, è tale da non perseguire lo scopo di selezionare i più capaci e meritevoli, ciò confliggendo con l'intera normativa vigente in materia di accesso alla P.A.

VERBALE N. 15

Domanda 18 (11 del compito della ricorrente).

Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere:

a) sociale ed antisettico;
b) sociale antisettico e chirurgico;
c) antisettico e chirurgico;

Nel corso della seduta di cui al verbale in discorso, la commissione ha confermato la propria decisione di ritenere corretta unicamente la risposta sub "a) *sociale ed antisettico"* e tanto ha fatto riportandosi al "Manuale dell'Operatore Socio sanitario. Fondamenti di assistenza alla persona Cecchetto, Romeo, Maggioli editore 3^ edizione pag. 234" (Cfr. verbale n. 15), senza fornire spiegazioni ulteriori.

Ovviamente, al verbale viene allegata unicamente la pag. 234 e non l'intero capitolo. In ogni caso, sappiamo, come già evidenziato nel ricorso introduttivo, che anche l'OSS potrebbe essere chiamato ad effettuare ***il c.d. lavaggio chirurgico***, come accade spesso nella prassi oramai evoluta che prevede la presenza dell'OSS anche in sala operatoria; del resto, tanto ha confermato la stessa ASL di Teramo che nella propria memoria difensiva ha affermato: "é *di palese evidenza che il lavaggio chirurgico delle mani viene svolto (OMISSIS) dall'Operatore Socio Sanitario (OMISSIS) in casi eccezionali, e/o quando è presente in sala operatoria*". A conferma di quanto sostenuto dalla ricorrente, vi sono altri testi didattici per la formazione degli OSS, tra cui "L'operatore Socio Sanitario …Maggioli editore Curato da Patrizia di Giacomo e Marilena Montalto pag.

351 (all.13 ricorso itrduttivo) – Rivista on line "Pianeta OSS a cura del Prof. Antonio Montagna https://www.pianetaoss.it/materiale-area-igienico-sanitaria/637-l-operatore-socio-sanitario-e-il-lavaggio-delle-mani) ed anche nelle linee guida di talune Aziende Ospedaliere tra cui L'"*Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo*" che nel documento "*Il lavaggio delle mani Linee guida e procedure operative per la prevenzione delle infezioni ospedaliere"* (sub all. 23 ricorso introduttivo) nel distinguere i tre tipi di lavaggio: sociale (pag. 5) antisettico (pag. 9) e chirurgico (o antisettico pre-operatorio) (pag 10)**, individua tra i soggetti chiamati ad effettuare quest'ultimo anche gli OSS** (pag 10).

Appare, dunque, fuor di dubbio che la risposta fornita dalla ricorrente non è errata, anzi è quella più completa, quindi sicuramente ed univocamente esatta. La scelta della commissione si palesa, pertanto, illogica ed arbitraria, in quanto è tale da non garantire l'imparzialità nello svolgimento della prova, avendo l'amministrazione preferito candidati che hanno dato una risposta non completa a candidati che hanno fornita la risposta più completa e, quindi, univocamente esatta, pertanto anche con riferimento al quesito *de quo*, la scelta della commissione è tale da non perseguire lo scopo di selezionare i più capaci e meritevoli ciò confliggendo con l'intera normativa vigente in materia di accesso alla P.A. e di violare il principio di par condicio tra i concorrenti, tutto ciò in violazione altresì degli artt. 1 CO. 2 D.P.R. 487/1994, 1 co. 3 del D.P.R. 220/2001 e degli att. 3 e 97 della Cost.

Domanda 24 (19 del compito della ricorrente)

Di fronte ad un soggetto che non cammina, con leggera incontinenza e che avverte lo stimolo ad urinare, ad una sua richiesta di essere accompagnato in bagno, bisogna:

a) Non ascoltarlo;
b) Incoraggiarlo ad urinare;
c) Accompagnarlo sempre in bagno per evitare che perda lo stimolo;

anche in questo caso nel corso della seduta di cui al verbale n. 15 la commissione ha confermato la risposta ritenuta esatta -"*c) Accompagnarlo sempre in bagno per evitare che perda lo stimolo";*- fondando la propria decisione sul testo allegato ed intitolato

"*Infermieristica medico chirurgica" VOl. 2 Brunner Suddarth Casa Editrice ambrosiana – Terza edizione pag. 217".*

Ferme restando le critiche a detto quesito già formulate in ricorso, il verbale che ci occupa pone in risalto un ulteriore profilo di illegittimità del quesito in discorso ossia la completa estraneità dello stesso per come formulato, dalle materie di esame del concorso per OSS, siccome quesito attinente a materie di competenza del profilo professionale dell'infermiere. Infatti, a fronte delle critiche mosse dalla ricorrente, la Commissione ha inteso trovare un supporto tecnico alla propria scelta unicamente in testo utilizzato nel corso di studi di Scienze infermieristiche ossia "***Infermieristica medico-chirurgica***". Nello stesso senso depone quanto riportato in esso testo, nella parte allegata al verbale (pag. 217) ove si legge: "***Interventi INFERMIERISTICI**, Promozione della continenza urinaria. Dopo che è stata identificata la natura dell'incontinenza urinaria, viene elaborato **UN PIANO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA** basato sull'analisi dei dati dell'accertamento*.". Va da sé dunque che essa materia è di competenza dell'infermiere ed attenendo all'argomento "PRINCIPI E PRATICHE RIABILITATIVE" (cfr. titolo capitolo pag. 217 allegata al verbale n. 15), indubbiamente non è ricompresa tra le seguenti materie, di cui al Bando di concorso (cfr. All. 4 – doc.3 - pag. 11 file del ricorso introduttivo) ed al Diario (cfr. All 5 -doc.4- pag. 1 del ricorso introduttivo) ve sono indicate le seguenti materie di esame "E*lementi di etica e deontologia - Elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero; - Elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche nella mobilizzazione e nell'alimentazione; - Elementi di primo soccorso; - Elementi di metodologia del lavoro; - Elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei servizi; - Competenze relative all'area igienico – sanitaria e tecnico – operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: anziana, portatrice di handicap e con disturbi mentali*".

In particolare, l'OSS, anche definito "*personale di supporto*", sebbene chiamato a "*prendersi cura*" del paziente, non ne è responsabile, essendo tenuto ad occuparsi delle attività riferite alle suddette materie, come sarà facile dedurre dalla lettura dell'All. B all' Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo

profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001.

In ogni caso, resta ferma l'incompletezza ed ambiguità presentate dalla formulazione del quesito, incompletezza confermata proprio dal testo allegato al verbale n. 15 e sopra citato ove è chiaramente indicata quale imprescindibile attività prodromica al piano di assistenza infermieristica, l'accertamento della natura dell'incontinenza urinaria, cui deve seguire un piano infermieristico, evidentemente piano che l'OSS dovrebbe consultare per decidere il comportamento da tenere nel caso prospettato dal quesito. Indubbia, è dunque, altresì la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente, per i motivi già esposti nel ricorso principale.

Appare, dunque, indiscutibile che anche le decisioni di cui al verbale n. 15, relative ai due quesiti summenzionati, si rivelano manifestamente illogiche ed integrano violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violano il DPR 487/94 art. 1 co. 1 lett. a) ("*L'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene per concorso pubblico (……omissis) mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria*") co. 2 ("*Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento*") e il DPR 220/2001 art. 1 co. 3 ("*Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento*") e art. 3 ("*I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili*), gli artt. 3 ("*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*" e 97 ("*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione… Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si*

accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge) Cost. ed infine, con riguardo alle decisioni relative alla domanda n. 18 si pongono in contrasto altresì con Bando di concorso e con il Diario di prova, avendo introdotto una materia d'esame ivi non prevista, oltre che non attinente al profilo messo a concorso così violando giova ribadirlo l'art. 1 co. 1 lett. a), l'art. 3 co. 2 D.P.R. 487/1994.

*****

ISTANZA AI FINI DELLA CORRETTA E COMPLETA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Considerato che le censure contenute nei motivi aggiunti attengono ai medesimi atti impugnati nel ricorso principale, siccome confermati nei Verbali n. 14 e 15, dunque, ineriscono la contestazione dell'esito delle prove, esse appaiono di interesse per tutti i partecipanti, in quanto potenziali controinteressati, tuttavia, essendo questi in numero elevato, la notificazione risulta estremamente difficoltosa, pertanto,

FA ISTANZA A CHE

Il TAR Abruzzo, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi il ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo da perfezionarsi nel termine di legge, come già avvenuto per il ricorso principale o con le diverse modalità che codesto Ecc.mo Tar vorrà indicare.

Per tutto quanto esposto,

la RICORRENTE CONCLUDE affinché l'Ecc.mo TRIBUNALE AMMINSITRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO DI L'AQUILA Voglia, in relazione ai vizi di legittimità enunciati

- **accogliere il ricorso principale ed i motivi aggiunti** e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.
- **disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami** dei presenti motivi aggiunti ai sensi dell'art. 41 co. 4 c.p.a., mediante pubblicazione sul sito aziendale come già avvenuto per il ricorso principale;

Con vittoria delle spese di giudizio.

******

Si dichiara che i presenti motivi aggiunti sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto non comportano l'ampliamento dell'oggetto della controversia.

Teramo, lì 4 maggio 2022

Avv. Mira De Zolt

Firmato digitalmente da: MIRA DE ZOLT
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 09/05/2022 22:40:55

Avv. Simona Mazzilli

Firmato digitalmente da:Simona Mazzilli
Data:10/05/2022 18:34:00